

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 542

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLEGRINO, MACALUSO, GUIDI, COLAJANNI, SPECIALE, FERRETTI, DI BENEDETTO, TAORMINA, TUCCARI, TRAINA, PEZZINO, PISCITELLO, GUGLIELMINO, GRIMALDI, GRANATA, RE GIUSEPPINA, SABADINI, BENEDETTI, COCCIA, MORVIDI, CATALDO

Presentata il 18 ottobre 1968

Istituzione in Palermo di una sezione civile e di una penale della Corte di cassazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 23 dello statuto regionale siciliano che, come è noto, è parte integrante della Costituzione, stabilisce che gli organi giurisdizionali centrali abbiano in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione.

Tuttavia da decenni questa norma attende di essere attuata nonostante che nel corso delle passate legislature vi siano state lodevoli iniziative parlamentari di ogni parte intese a sollecitare l'istituzione delle sezioni della Cassazione in Sicilia.

Con lo scadere delle legislature le proposte di legge sono decadute, ma sono rimasti i diritti autonomistici e le tradizioni storiche del popolo siciliano oltreché il dovere del Governo e del Parlamento italiano di adempiere ad un comando costituzionale.

È ovvio ricordare che, come ha scritto Guido Mirabile, primo presidente onorario della Corte di cassazione, « il diritto dei siciliani di essere giudicati in ogni stato e grado, da magistrati dell'isola, è un diritto conquistato dai Parlamenti (compreso quello attuale), riconosciuto dalle varie dominazioni succedutesi in

Sicilia e confermata con l'accettazione del plebiscito per l'annessione dell'isola al resto della Patria ».

E non certo vale l'obiezione che l'istituzione di una sezione civile e di una penale della Cassazione a Palermo, porterebbe alla discordanza d'indirizzo giurisprudenziale se si pensa che l'unità della giurisprudenza si raggiunge, come è stato scritto, attraverso la confluenza spontanea dei liberi convincimenti dei vari giudici formati nell'esercizio della funzione giurisprudenziale.

Tanto più che per esperienza pluridecennale sappiamo che, nonostante che tutte le sezioni del Supremo collegio abbiano sede in Roma, le decisioni contraddittorie della Cassazione non sono state e non sono *rara avis* e spesso emesse a distanza di pochi giorni.

Con questo spirito viene ripresentata la presente proposta di legge che sancisce un diritto e ripara ad un torto accogliendo il voto reiteratamente ed unanimemente espresso dall'assemblea regionale siciliana, e da ultimo il 27 settembre 1968.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono istituite in Palermo una sezione civile ed una penale della Suprema corte di cassazione con competenza per gli affari concernenti la regione.

Le due sezioni, nei casi in cui debbono pronunciare a sezioni unite, formano un unico collegio sotto la presidenza del presidente di sezione più anziano.

ART. 2.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.